

REGOLAMENTO (CE) N. 784/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Dagli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999 risulta che la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti implica l'estirpazione e il reimpianto delle superfici viticole interessate dai piani elaborati dagli Stati membri. Tuttavia, in alcuni casi la situazione strutturale esige il ricorso a diritti di nuovo impianto. Il ricorso a tali diritti deve essere limitato alla superficie strettamente indispensabile dal punto di vista tecnico per conseguire l'obiettivo della ristrutturazione. Occorre pertanto tener presente questa possibilità e completare la norma suddetta in conformità.
- (2) I diversi lavori agricoli di ristrutturazione e di riconversione di un vigneto si effettuano in pratica per particella. Per agevolare l'attuazione dei piani è necessario precisare le condizioni alle quali i produttori possono beneficiare degli aiuti a titolo di anticipo prima che una misura sia stata eseguita.
- (3) La formulazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non è riportata correttamente nella tabella 4.1 dell'allegato (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese). Per evitare qualsiasi confusione è necessario uniformare i due testi.

- (4) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso un parere nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽³⁾ è modificato come segue:

- 1) All'articolo 13, lettera c), è aggiunto il comma seguente:
«Le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10 % della superficie totale compresa nel piano. Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici.»
- 2) All'articolo 15, lettera c), dopo i termini «per un'altra misura» sono aggiunti i termini:
«della stessa particella».
- 3) Nella tabella 4.1 dell'allegato, la nota (2) è sostituita dal testo seguente (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese):
«Spese effettivamente sostenute fino alla data indicata [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento]».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.